



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:

dr.ssa Carla Musella	Presidente
dr.ssa Maria Gallo	Consigliere rel.
dr.ssa Maria Chiodi	Consigliere

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 22.2.2019 la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.2451/2013 del ruolo generale previdenza

T R A

DELTEX S.R.L. in persona del legale rapp.te , rapp.ta e dif.sa dagli avv.ti SIMONA FUSCO, SILVIO FUSCO, IUNIO IODICE con i quali è elett.te dom.ta in Caserta, Via F. Fuga n. 50 giusta procura a margine del ricorso di appello;

Appellante

E

INPS e **SCCI SPA** in persona dei rispettivi legali rapp.ti , elett.te dom.ti in Napoli, Via G. Ferraris n. 4 con l'avv. Luca Cuzzupoli giusta procura generale alle liti ;

nonché

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA già EQUITALIA SUD SPA in persona del legale rapp.te, rapp.ta e dif.sa dall'avv. MASSIMO COLLA' RUVOLO presso il cui studio in Napoli, Centro Direzionale is. G/1 è elett.te dom.ta giusta procura in calce alla memoria difensiva di appello ;

Appellati

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 29.4.2013 la società in epigrafe ha proposto appello nei confronti di INPS , SCCI ed Equitalia Sud Spa , in persona dei rispettivi legali rapp.ti , impugnando la sentenza n. 2955/2012 del 10.5.2012 emessa dal Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere , con la quale si rigettava l'opposizione avverso le cartelle esattoriali nn. 028 2005 00200016804 , 0282004 00525058 62, 028 2006 0006946643 , tutte aventi ad



oggetto il pagamento di assicurazioni sociali per lavoratori dipendenti a seguito di verbale ispettivo dell'8.2.2002 .

Avverso la statuizione insorgeva la società in epigrafe la quale , contestando le argomentazioni poste a base della sentenza dal primo giudice, insisteva nell'affermare che lo sgravio ex art. 8 co.) L. 407/90 era da riconoscersi in quanto , con riferimento alla lavoratrice D'Aiello , era stato instaurato, in data 7.1.2002 , un rapporto di lavoro nuovo e distinto , a tempo pieno e a tempo indeterminato, che non poteva considerarsi la prosecuzione del precedente, part-time a 20 ore settimanali, cessato per dimissioni , il 31.12.2001 . Ha concluso pertanto per la riforma della sentenza gravata e l'accoglimento della opposizione alle cartelle suindicate.

L' appellato Istituto, con la SCCI SPA , si è costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto dell'appello , ritenendo corretto ed esaustivo l'accertamento condotto in primo grado.

Analogamente, Equitalia Servizi di Riscossione Spa, facendo proprie le difese dell'Istituto impositore nel merito , ha chiesto rigettarsi l'appello e confermarsi la statuizione gravata.

Assegnato il giudizio allo scrivente relatore, all'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo in calce .

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato e va rigettato con conseguente conferma della sentenza gravata.

Le argomentazioni espresse dal primo giudice , invero, appaiono corrette in quanto la costituzione del rapporto di lavoro con la dipendente D'Aiello non ha integrato i presupposti applicativi della disciplina che regola il diritto agli sgravi contributivi . I fatti accertati con verbale ispettivo del dell'8.2.2002 ,invero , risultano provati e nemmeno contraddetti dalla società che, piuttosto, ne offre una lettura opposta rispetto alle conclusioni tratte dal giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ed , in primis, dall'INPS.

La normativa in oggetto è costituita dall'Art. 8 co. 9 l. 407/90 che, per quanto interessa nella fattispecie qui in esame, stabilisce che :

9 . A decorrere dall'1 gennaio 1991 nei confronti dei datori di lavoro di cui ai commi primo, secondo e terzo in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, quando esse non siano effettuate in sostituzione sospesi, i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50 per cento per un periodo di trentasei mesi. A tal fine sarà costituita in ogni regione apposita lista dalla quale le assunzioni possono essere effettuate con richiesta nominativa, secondo le modalità indicate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale. Nelle ipotesi di assunzioni di cui al presente comma effettuate da imprese operanti



nei territori del mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del presidente della repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ovvero da imprese artigiane, non sono dovuti i contributi previdenziali e assistenziali per un periodo di trentasei mesi.

Ebbene , come è facilmente desumibile dalla lettura del testo normativo, ci sono delle ipotesi tassative in presenza delle quali lo sgravio contributivo può essere riconosciuto : sono tutte ipotesi accomunate da assunzioni nuove, con creazione di nuovi posti di lavoro. Nel caso in esame, non sembra possa considerarsi che con l'assunzione della lavoratrice D'Aiello si sia instaurato un rapporto di lavoro nuovo piuttosto , nonostante la cessazione del precedente rapporto , part time , per effetto di dimissioni della lavoratrice , e la stipulazione , a pochi giorni di distanza, di un nuovo contratto con orario pieno, si stenta a riconoscere in tale vicenda una delle ipotesi previste dalla legge quanto piuttosto ad un'articolata procedura in cui , con la cessazione a mezzo di dimissioni volontarie della lavoratrice e costituzione di un nuovo rapporto a tempo pieno, si è aggirata la ratio della norma imperativa di creazione di nuovi posti di lavoro . Sostanzialmente, anche attraverso la formale comunicazione al competente Ufficio per l'Impiego, si è trasformato il precedente rapporto da tempo parziale a full -time , prospettandolo come nuova assunzione.

L'unico elemento di novità inserito, infatti, è l'orario ma le parti del contratto sono sostanzialmente le stesse, l'attività lavorativa è la medesima e, sostanzialmente, l'organizzazione all'interno della quale tale prestazione è da rendersi è la stessa del precedente contratto. Conseguentemente, non può dirsi che si sia realizzata la finalità voluta e perseguita dalla norma con la previsione dell'agevolazione contributiva.

Del resto, recentemente la Suprema Corte di Cassazione, in una fattispecie del tutto simile a quella qui in esame, ha affermato che :

"Gli sgravi contributivi, ai sensi degli artt. 10, comma 1, l. n. 56 del 1987 (applicabile "ratione temporis") e 8, comma 9, l. n. 407 del 1990 in quanto previsti da norme di stretta interpretazione - possono essere concessi per occupati a tempo parziale con orario non superiore a venti ore settimanali per i quali si instauri un nuovo rapporto di lavoro, non per il caso di trasformazione del rapporto da "part time" in "full time" (nella specie, presso la stessa azienda e con lo stesso inquadramento contrattuale). (Sez. L-, Ordinanza n. 12092 del 17/05/2018, Rv. 648876 - 01)

Conseguentemente, tutte le circostanze messe in rilievo dall'opponente, riguardanti la presenza degli altri presupposti formali , vengono obliterate dalla considerazione assorbente che la cessazione del primo rapporto e la costituzione del secondo rapporto , con orari differenti, non ha soddisfatto il requisito fondamentale della norma che è l'obiettivo di creare nuovi posti di lavoro assumendo personale disoccupato .

L'appello va, dunque, respinto e la sentenza gravata deve essere confermata.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.



P.Q.M.

La Corte così provvede:

Rigetta l'appello e conferma la sentenza gravata .

Condanna parte appellante alla rifusione delle spese del presente grado liquidate in complessivi € 2100,00 per spese forfetarie, diritti e onorari , in favore di INPS ed € 1500,00 per spese forfetarie, diritti e onorari in favore di Equitalia Sud Spa , oltre IVA e CPA se dovute, con attribuzione .

Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al co. I quater dell'art. 13 T.U. approvato con D.P.R . 115 del 2002 , come introdotto dall'art. 1 co.17 L.24.12.2012 n. 228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Napoli 22.2.2019

Il Presidente

dott.ssa Carla Musella

Il Consigliere est.

dott.ssa Maria Gallo

